



# COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)

**DECRETO N. 4 DEL 16.01.2023**

**OGGETTO: INTEGRAZIONE DECRETI SINDACALI NN. 26/2022 E 1/2023**

## IL SINDACO

### VISTI:

- l'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali;
- l'art. 107 del medesimo decreto legislativo in forza del quale spettano ai dirigenti, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, nonché tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- l'art. 109, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- gli articoli 8, 9, 10 e 11 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 31/3/1999 che consentono di conferire incarichi per posizioni organizzative ai dipendenti che ai sensi dell'art. 8 del citato CCNL svolgano, fra l'altro, funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;

- l'art. 15 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 22.01.2004, che testualmente recita: *"negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999"*;

**Visto** che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL di COMPARTO relativo al personale non dirigente per il triennio 2019-2021, entrato in vigore in data 16.11.2022;

**Considerato** che l'art. 12 (Classificazione) del CCNL stipulato in data 16.11.2022 consente di conferire incarichi di Elevata Qualificazione secondo le modalità di cui al successivo art. 18, che richiedono (art. 16):

- *responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad esplicita delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;*
- *conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.*

2. *Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:*

- a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
- b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;*

**Considerato** che il medesimo articolo 16 prevede inoltre, che:

*"3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.*

4. *Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:*

- a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;*
- b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori";*

**Atteso** che ai sensi dell'art. 18, comma 1 del CCNL 2019 – 2021, gli incarichi in argomento possono essere conferiti per un periodo massimo non superiore a tre anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti;

**Preso atto** che l'attuale assetto organizzativo dell'Ente prevede le seguenti aree:

- Area Amministrativa;
- Area Economica – Finanziaria;
- Area Tecnica – Lavori Pubblici e Demanio;
- Area Tecnica – Manutentiva, Urbanistica, Patrimonio e Cimitero;

**Richiamati** i decreti sindacali n. 26 del 19/12/2022, avente ad oggetto “NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI E DEMANIO” e n. 1 del 03.01.2023, avente ad oggetto “NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA – MANUTENTIVA, URBANISTICA, PATRIMONIO E CIMITERO”;

**Visti** i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali;

**Visti** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per le motivazioni e le disposizioni normative rispettivamente sopra esplicitate e richiamate e che di seguito si intendono integralmente trascritte;

## **DECRETA**

Per le ragioni indicate in premessa:

- 1. Di disporre** che, in caso di assenza e/o impedimento temporaneo, conflitto d’interessi e vacatio, l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica – Lavori Pubblici e Demanio, verrà ricoperto dal Responsabile dell’Area Tecnica – Manutentiva, Urbanistica, Patrimonio e Cimitero e che in caso di assenza e/o impedimento temporaneo, conflitto d’interessi e vacatio, l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica – Manutentiva, Urbanistica, Patrimonio e Cimitero, verrà ricoperto dal Responsabile dell’Area Tecnica – Lavori Pubblici e Demanio;
- 2. Di trasmettere** il presente decreto all'Ufficio segreteria affinché ne curi:
  - la notifica ai dipendenti incaricati e al Segretario Comunale;
  - la registrazione nel registro dei decreti.

Il presente decreto viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio per la durata di 15 giorni.

Isca sullo Ionio, 16.01.2023

*IL SINDACO*

*F.to Dott. Vincenzo MIRARCHI*